

## Indicazioni relative alla legge sul lavoro

IV. Disposizioni di protezione speciale  
1. Giovani  
Art. 31 Durata del lavoro e del riposo

LL

Art. 31

Articolo 31

# Durata del lavoro e del riposo

- <sup>1</sup> La durata del lavoro giornaliero dei giovani non può superare quella degli altri lavoratori della stessa azienda o, in difetto, quella ammessa dall'uso locale, né in alcun caso nove ore. L'eventuale lavoro straordinario come pure i corsi obbligatori svolti nel tempo di lavoro sono computati nella durata del lavoro.
- <sup>2</sup> Il lavoro diurno dei giovani deve essere compreso in uno spazio di dodici ore, pause incluse. I giovani minori di 16 anni compiuti possono lavorare fino alle 20, mentre i giovani di oltre 16 anni fino alle 22 al massimo. Rimangono salve le disposizioni derogatorie sull'occupazione di giovani ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2.
- <sup>3</sup> I giovani minori di 16 anni compiuti non possono essere occupati in lavoro straordinario.
- <sup>4</sup> Il datore di lavoro non può occupare giovani durante la notte o di domenica. Deroghe possono essere previste per ordinanza, segnatamente nell'interesse della formazione professionale e per l'occupazione di giovani ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2.

## Premessa

La durata del lavoro e del riposo per i giovani lavoratori è disciplinata dalla legge sul lavoro e dall'ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5). Non si applica invece l'ordinanza 2 alla quale sottostanno esclusivamente i lavoratori adulti. Eventuali deroghe sono disciplinate sotto forma di disposizioni speciali nell'OLL 5.

## Capoverso 1

La durata del lavoro giornaliero dei giovani è limitata ad un massimo di nove ore. Se i lavoratori adulti dell'azienda sono impiegati per un periodo di tempo più breve o se l'uso locale prevede un tempo di lavoro inferiore alle nove ore, questa durata abbreviata va applicata anche ai giovani lavoratori. La durata massima della settimana lavorativa è di norma, come per gli adulti, di 45 rispettivamente 50 ore la settimana.

Il lavoro straordinario nonché il tempo dedicato all'insegnamento obbligatorio vanno considerati tempo di lavoro se hanno luogo durante le ore di lavoro.

## Capoverso 2

Il lavoro diurno dei giovani deve essere compreso in uno spazio di dodici ore inclusi le pause, l'eventuale lavoro straordinario e il lavoro compensativo. Giusta l'articolo 10 LL, il lavoro può iniziare al più presto con l'inizio del giorno, ossia fra le 05.00 e le 07.00, a seconda della definizione di giorno data dall'azienda. Di sera, il lavoro deve concludersi al più tardi alle 20.00 per i giovani fino all'età di 16 anni mentre i giovani di età superiore possono essere impiegati fino alle 22.00. Per l'impiego di giovani fra le 20.00 e le 22.00 non è necessario un permesso concernente la durata del lavoro; tuttavia, i giovani lavoratori, i loro rappresentanti legali e la competente autorità della formazione professionale vanno sentiti nella misura in cui quest'ultima, sulla base delle prescrizioni della legge sulla formazione professionale, non è tenuta al rilascio di un permesso.

Per i giovani impiegati in manifestazioni culturali, artistiche e sportive, è possibile, in casi eccezionali, derogare a questa disposizione relativa alla durata del lavoro. I dettagli sono disciplinati nell'ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori. Dalla de-

**Art. 31**

**LL**

**Indicazioni relative alla legge sul lavoro**

IV. Disposizioni di protezione speciale

1. Giovani

Art. 31 Durata del lavoro e del riposo

finizione del lavoro diurno deriva per i giovani lavoratori un periodo di riposo giornaliero della durata di 12 ore.

### **Capoverso 3**

Il lavoro straordinario può essere prestato solo da lavoratori che hanno raggiunto il 16esimo anno di età. I dettagli sono disciplinati nell'articolo 17 OLL 5.

### **Capoverso 4**

In linea di principio, il lavoro notturno e il lavoro domenicale sono vietati per i giovani lavoratori. Deroche a questo principio sono possibili solo nel rispetto di condizioni quadro e di presupposti chiaramente definiti dalla legge. Per le deroghe si rimanda agli articoli 12 - 15 OLL 5.